

## SCIoglimento DELLA SOCIETÀ A CAUSA DELL'OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

Ai fini dello scioglimento della società, quando l'oggetto sociale può definirsi conseguito o divenuto impossibile?

### Risposta

A norma dell'**art. 2484, co. 1, n. 2, c.c.**, le società di capitali si sciolgono al conseguimento del proprio oggetto sociale, ovvero quando viene effettivamente e definitivamente raggiunto lo scopo che i soci si erano prefissati nel contratto sociale: una volta raggiunto l'oggetto sociale non sussiste, infatti, alcun motivo per mantenere la società ancora operativa. È agevole individuare il verificarsi di questa causa di scioglimento quando **l'oggetto sociale è indicato nell'atto costitutivo in modo specifico e dettagliato**, oppure nel caso in cui questo consista nel compimento di uno specifico affare, nello svolgimento di una determinata attività, oppure nell'esecuzione di una determinata opera. Si pensi, ad esempio, ad una società costituita appositamente per la costruzione e la successiva vendita di un complesso immobiliare. È, invece, **più difficile** accertare tale causa di scioglimento nelle società di capitali per le quali l'attività, costituente l'oggetto sociale delle medesime, è stata **descritta in modo generico e senza limiti di risultato**, comunque, consista in un'**attività complessa, plurima o continuativa**. Questo potrebbe essere il caso, della società il cui oggetto sociale consista nell'acquisto di terreni per la costruzione di immobili: al ricorrere di tale ipotesi, è potenzialmente possibile affermare l'insussistenza dei presupposti per il verificarsi della causa di scioglimento in discorso.

Anche la causa di scioglimento rappresentata dalla **sopravvenuta impossibilità dell'oggetto sociale** è, sotto il profilo operativo, direttamente proporzionale al **grado di specificità della clausola statutaria che definisce lo scopo sociale**: soltanto attraverso un'indicazione circostanziata ed analitica dell'oggetto sociale è, infatti, possibile valutare la sopravvenuta impossibilità di conseguire il medesimo e, pertanto, il verificarsi della predetta causa di scioglimento. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la causa estintiva correlata alla sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale si configuri quando la società viene a trovarsi – in modo oggettivo, definitivo ed irreversibile – nell'impossibilità di continuare a svolgere l'attività economica programmata dai soci nell'atto costitutivo, **in modo tale da precludere**

**qualsiasi ulteriore attività operativa della società** (Cass. n. 6410/1996): opera soltanto a fronte di una situazione che presenti i caratteri della definitività e dell'assolutezza.

Il **Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 237-2014/L**, ha, invece, osservato che l'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale coincide con quella giuridica o materiale di svolgere l'attività in cui lo stesso consiste, e che **tale impossibilità deve comunque essere oggettiva, assoluta, irreversibile e definitiva, e non un mero impedimento temporaneo**. Si deve, pertanto, escludere che questa causa di scioglimento possa operare qualora l'attività contemplata come oggetto sociale abbia carattere generico (ad esempio, "compravendita di beni immobili, il commercio di prodotti di vario genere, la produzione industriale di beni di qualsivoglia natura"). In altri termini, i notai ritengono che la concreta operatività della causa di scioglimento in argomento sia direttamente proporzionale al grado di specificità della clausola statutaria che individua le attività previste dall'oggetto sociale: conseguentemente, soltanto in una società che individui statutariamente in maniera analitica (e non generica) l'attività che costituisce l'oggetto sociale, è possibile valutare la ricorrenza di una causa di scioglimento per conseguimento dell'oggetto sociale, ovvero dell'impossibilità del raggiungimento dello stesso.

Per espressa previsione normativa, **i soci possono impedire** il verificarsi delle citate cause di scioglimento, previa tempestiva adozione di una **delibera assembleare di modifica dell'atto costitutivo**. A questo proposito, la prassi notarile ha precisato che la delibera assembleare che modifica l'oggetto sociale già conseguito, o divenuto impossibile, **non comporta la revoca dello stato di liquidazione della società di capitali**: questa decisione, in quanto semplice delibera di modifica dello statuto, produce effetti soltanto dal momento in cui la stessa viene iscritta nel registro delle imprese (artt. 2436 co. 6, e 2480 c.c.), senza necessità di attendere il decorso del termine di 60 giorni dall'iscrizione, prescritto dall'art. 2487-ter c.c., con riguardo alla delibera di revoca dello stato di liquidazione. In tale circostanza, la causa di scioglimento di cui trattasi viene meno, e la società può proseguire la propria normale attività (Comitato Triveneto dei Notai, massima J.A.5).

Sotto il profilo operativo, per **rendere inefficace tale causa di scioglimento** è necessario che, accertato il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo, **l'organo amministrativo provveda, senza indugio, alla convocazione di un'apposita assemblea** (straordinaria per le s.p.a., e "qualificata" per le s.r.l.), affinché questa apporti le modifiche statutarie, consistenti nella modifica dell'oggetto sociale originario o nella previsione di un nuovo oggetto sociale. **In assenza di uno specifico**



**termine previsto dalla legge o dallo statuto**, l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo nel rispetto dell'**art. 2631 c.c.**, che fa riferimento a "trenta giorni dal giorno in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci": l'eventuale inerzia degli amministratori nel convocare l'assemblea, oltre a comportare l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 ad euro 6.197, potrebbe configurare un elemento utile al perfezionamento della causa di scioglimento della società. Qualora l'assemblea dei soci non venga tempestivamente convocata dall'organo amministrativo, ovvero – seppur convocata tempestivamente – questa non deliberi le necessarie modificazioni, sorge, in capo agli amministratori stessi, **l'obbligo di accertare la sussistenza della causa di scioglimento e di iscrivere la relativa dichiarazione nel registro delle imprese** (artt. 2484, co. 3, e 2485 c.c.).

CAMPAGNA  
Viale della Pace, 105  
84022 Campagna (SA)  
tel. +39 0828 44284  
email: [info@studioluongo.eu](mailto:info@studioluongo.eu)

MILANO  
Corso Lodi, 54  
20135 Milano (MI)  
tel. +39 02 21118780  
email: [milano@studioluongo.eu](mailto:milano@studioluongo.eu)

TREVISO  
Via Calmaggione, 30  
31100 Treviso (TV)  
tel. +39 0422 1627281  
email: [treviso@studioluongo.eu](mailto:treviso@studioluongo.eu)